



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
IL CAPO DIPARTIMENTO

- VISTO** il decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni;
- VISTO** in particolare, l'articolo 55-sexies comma 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001 che individua specificatamente alcune infrazioni quali *il mancato esercizio o la decadenza dall'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare, inclusa la segnalazione di cui all'articolo 55-bis, comma 4, ovvero a valutazioni manifestamente irragionevoli di insussistenza dell'illecito in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare;*
- TENUTO CONTO** che tali infrazioni comportano, per i soggetti responsabili, l'applicazione della sospensione dal servizio fino a un massimo di tre mesi, salva la maggiore sanzione del licenziamento prevista nei casi di cui all'articolo 55-quater, comma 1, lettera f-ter), e comma 3-quinquies;
- CONSIDERATO** che la sopra citata disposizione legislativa prevede per le suddette infrazioni commesse da soggetti responsabili dell'ufficio di cui all'articolo 55-bis, comma 4 l'individuazione preventiva, da parte dell'Amministrazione, del titolare dell'azione disciplinare;
- VISTO** il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166 concernente l'organizzazione del Ministero dell'Istruzione pubblicato sulla [Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 309 del 14 dicembre 2020](#), entrato in vigore il 29 dicembre 2020;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 6 del 5 gennaio 2021 concernente l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell'Amministrazione



Ministero dell'Istruzione
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali
centrale del Ministero dell'Istruzione;

TENUTO CONTO che la gestione delle attività rientranti nelle competenze dell'U.P.D. di cui all'articolo 55 bis, comma 4 del d.lvo n. 165 del 2001 e s.m.i, concernenti l'applicazione delle sanzioni disciplinari superiori al rimprovero verbale a carico del personale appartenente alle aree professionali in servizio presso l'Amministrazione centrale e nei confronti del personale di livello dirigenziale non generale e del personale dirigenziale di livello generale dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione, sono affidate alla Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, Ufficio II (contenzioso e disciplina);

RAVVISATA l'esigenza, alla luce del nuovo assetto organizzativo del Ministero dell'istruzione, di dover individuare - nell'ambito degli uffici dirigenziali di livello generale dell'Amministrazione centrale - un nuovo soggetto che svolga le peculiari funzioni di titolare dell'azione disciplinare, così come previsto dalla citata disposizione legislativa, al fine di garantire terzietà e autonomia decisionale;

DECRETA

1. Il titolare dell'azione disciplinare per le infrazioni previste dal comma 3 dell'articolo 55-sexies del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni è individuato nel **dott. Antonino Di Liberto**, Direttore della Direzione generale per la progettazione organizzativa, l'innovazione dei processi amministrativi, la comunicazione e i contratti di questo Ministero.
2. Il titolare si avvale, nella fase istruttoria e valutativa dell'esercizio dell'azione disciplinare per le infrazioni sopra specificate, della collaborazione della **dott.ssa Claudia Rosati**, dirigente dell'Ufficio I del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali di questo Ministero.
3. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

IL CAPO DIPARTIMENTO
dott. Jacopo Greco